



TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Civile- Uff. Procedure concorsuali

Composto dai magistrati:

Dott. Paola Cappello	Presidente
Dott. Maria Teresa De Sanctis	Giudice relatore
Dott. Martina Badano	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 180 L.F.

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. **1/2022 RG.**

TRA

PREVOSTO S.A.S. di Serafino Prevosto & c. (c.f. /p.iva 00888400082),
corrente in Sanremo, Corso Marconi n. 408/410, nella persona del socio
accomandatario signor Serafino Prevosto (c.f. PRVSN47M30L024F),
elettivamente domiciliata in Sanremo, Via Roma n. 176 presso e nello Studio
dell'avv. Alessandro Sindoni del Foro di Imperia (c.f. SNDLSN77C23I138G),
che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Matteo Andracco del Foro di Imperia
(c.f. NDRMTT83A18A984B), difende e rappresenta la società ricorrente in forza
di delega stesa in calce (alessandrosindoni@pec.avvocatisanremo.it;
matteoandracco@pec.avvocatisanremo.it.)

E

MASSA DEI CREDITORI con la partecipazione del Commissario Giudiziale
Dott. Mauro Masiello;

**** **

Vista la memoria depositata il 4.2.2025, con cui la Società istante PREVOSTO
S.A.S. di Serafino Prevosto & c. (c.f. /p.iva 00888400082), si è ritualmente
costituita, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Sindoni e dell'Avv. Matteo
Andracco per l'udienza di omologa, fissata per il 3.3.2025, insistendo per
l'omologa del piano e della proposta concordataria;



Op15515



OPPISSIS



OPP15515



procedure competitive, nell'interesse dei creditori al miglior realizzo dei beni, sulla base di forme idonee di pubblicità, tali da garantire la massima informazione e partecipazione degli interessati. Conseguentemente si nomina, tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma l.fall., Liquidatore Giudiziale il dott. Enrico Siccardi.

Quanto alle disposizioni per l'esecuzione del concordato, come noto l'art. 186-bis l. fall. non contiene una specifica disciplina della fase di esecuzione del concordato con continuità aziendale; occorre, quindi, fare riferimento alla norma generale contenuta nell'art. 185 l. fall. che ne affida la sorveglianza al Commissario Giudiziale e rimette al Tribunale l'indicazione, nel provvedimento di omologazione, delle specifiche modalità, senza tuttavia predeterminarne il contenuto.

Occorre considerare che dopo l'omologazione viene meno il c.d. "spossessamento attenuato" del debitore ricorrente, compendiato nella disciplina di cui all'art. 167 l. fall., ed il medesimo riacquista la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale, che, tuttavia, devono essere indirizzati alla realizzazione del piano concordatario.

In tale contesto, occorre contemperare, quindi, la descritta (ri)espansione dei poteri gestori dell'impresa con la finalità della procedura concordataria, che deve essere ancora attuata.

Per tale ragione vengono stabilite le misure descritte nel dispositivo del presente provvedimento, al fine di rendere effettivi i poteri di sorveglianza del commissario giudiziale ed assicurare, con ciò, una concreta tutela della massa dei creditori in via anticipata, rispetto ad eventuali iniziative individuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 180 l.fall.,
il Tribunale

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società **PREVOSTO S.A.S. di Serafino Prevosto & c.** (c.f. /p.iva 00888400082), con sede in Sanremo,



Corso Marconi n. 408/410, nella persona del socio accomandatario signor Serafino Prevosto, con domanda prenotativa depositata in data 13.07.2022;

NOMINA

Il Liquidatore giudiziale nella persona del dott. Enrico Siccardi;

STABILISCE

le seguenti modalità di esecuzione della proposta concordataria e di sorveglianza dell'adempimento:

(i) con riferimento alla liquidazione degli immobili sociali e personali

prevista dal Piano concordatario, il Liquidatore Giudiziale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale e al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione, con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;

- il Liquidatore Giudiziale individuerà le modalità della liquidazione nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108 *ter* l. f., tra i quali, la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione, in ogni caso, del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa, almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;

- il Liquidatore terrà informati il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante il deposito di relazioni semestrali al 30 giugno ed al 30 dicembre di ciascun anno, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza - che saranno pubblicate sul sito utilizzato dalla procedura, nell'area riservata ai creditori - e fornendo, in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale, dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

- le somme ricavate dalla liquidazione e qualsiasi altro importo incassato anche per cauzione, spese o altro titolo, verranno versati sul



07415515



OP15515



- (xxi) entro novanta giorni dall'integrale esecuzione del concordato di cui darà atto il Commissario Giudiziale, il Liquidatore depositerà in cancelleria il rendiconto finale, corredato della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori concorsuali, che verrà comunicato a tutti i creditori secondo il disposto dell'art. 116 l.f., previo parere del Commissario;
- (i) dispone che il Commissario abbia accesso ai locali, agli immobili sociali e personali vincolati, ai libri contabili e sociali, alla documentazione amministrativa e bancaria della società al fine di operare i più opportuni controlli circa l'esecuzione del piano concordatario, con l'avvertenza che l'accertamento di ogni fatto pregiudizievole dell'interesse dei creditori concorsuali all'adempimento della proposta concordataria dovrà essere tempestivamente comunicato al Giudice delegato;
- (ii) ove il Commissario accerti inadempimenti di non scarsa importanza degli obblighi concordatari, ne dà comunicazione, oltre che al Giudice delegato, a tutti i creditori concorsuali per l'eventuale iniziativa a loro riservata, diretta ad ottenere la risoluzione del concordato;

MANDA

alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla Società debitrice, al Commissario giudiziale, al Liquidatore giudiziale ed al Pubblico Ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art. 17 l.fall.;

MANDA

al Commissario giudiziale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Imperia, 4 marzo 2025.

Il Giudice est.
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis

Il Presidente
Dott.ssa Paola Cappello

